

STATUTO

Art.1) DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

È costituita l'Associazione, senza finalità di lucro, denominata "LE SOSTE DI ULISSE".

La sede legale dell'Associazione è fissata nel Comune di Licata (Agrigento) in Corso F. Re Capriata n. 22.

Il trasferimento della sede non è considerato modifica statutaria se avviene all'interno del territorio del Comune di Licata (Agrigento) e la relativa delibera è di competenza del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede sociale al di fuori del Comune di Licata (Agrigento) è di competenza dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, potrà istituire su tutto il territorio regionale sedi amministrative, uffici operativi e uffici di rappresentanza, delegazioni nominandone altresì il responsabile.

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Ar.2) OGGETTO E SCOPI

L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, indipendente, apolitico, apartitico ed aconfessionale senza fine di lucro, che intende riunire le imprese che operano a qualsiasi titolo, sia direttamente che indirettamente, nei settori turistico-ricettivo, enogastronomico e dei servizi ad essi connessi.

L'Associazione nello svolgimento della propria attività, si uniforma a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.

L'associazione svolge la propria attività nel territorio regionale e si propone quale scopo principale:

1. la promozione e la valorizzazione della cultura enogastronomica;
2. la tutela e la rappresentanza degli interessi sociali ed economici delle imprese in essa aderenti nei confronti delle istituzioni pubbliche e private, nonché nei confronti delle organizzazioni politiche, sociali, economiche, sindacali nazionali, comunitarie ed internazionali.
3. la valorizzazione degli interessi economici e sociali degli imprenditori ed il riconoscimento sociale degli stessi.

In vista di tali scopi, essa è impegnata nelle seguenti attività:

- svolgere l'attività di promozione, assistenza, coordinamento e tutela degli associati, favorendo l'interscambio dei clienti tra gli associati, ottimizzando i flussi esistenti nonché creandone dei nuovi, attraverso azioni ed iniziative anche promozionali che consentano di raggiungere nuovi target di clientela;
- promuovere e valorizzare l'offerta turistico-ricettiva ed enogastronomica regionale, anche attraverso la realizzazione di una rete di supporto alla commercializzazione del prodotto turistico-ricettivo ed enogastronomico, creando a titolo esemplificativo e non esaustivo, centri di prenotazione, uffici vendite e per la gestione del booking centralizzato, gestendoli sia direttamente che attraverso accordi con società fornitrici di servizi esterni, fornendo altresì servizi di marketing ed servizi di elaborazione dati;
- promuovere e definire azioni di contatto con le grandi agenzie di viaggi ed i principali tour operator al fine di indirizzare i flussi turistici presso le strutture associate;
- in rappresentanza degli interessi generali degli Associati, stabilire e intrattenere rapporti di costante collaborazione ed interscambio con le Istituzioni Pubbliche e private anche sovranazionali, per l'esame e la

formulazione di proposte su problematiche di natura economico-sociale con riferimento all'attività di impresa, nonché su tematiche inerenti alla cooperazione, lo sviluppo e l'integrazione europea;

- favorire la creazione di nuove realtà imprenditoriali al fine di incrementare le opportunità occupazionali;

- organizzare attività promozionali e fieristiche;

- sostenere, promuovere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione e attività editoriali ed informative;

- stipulare accordi anche commerciali e convenzioni per conseguire le migliori condizioni contrattuali e di mercato nei settori di attività di interesse dell'Associazione e degli Associati;

- assistere gli associati nella soluzione dei problemi di natura economica, organizzativa, legale, manageriale, commerciale, produttiva, finanziaria e di accesso al credito, fornendo attività e servizi di consulenza attraverso professionisti, soggetti terzi e società esterne a tale scopo abilitati ai sensi della normativa in vigore;

- svolgere attività scientifica e sistematica di indagine, analisi e ricerche su argomenti di carattere economico, sociologico, culturale e tecnico; effettuare e partecipare a programmi di ricerca scientifica e tecnologica, di sperimentazione tecnica di aggiornamento, anche con riferimento ai servizi alle imprese, alle tecniche progettuali, organizzative, produttive, gestionali, amministrative e finanziarie ed ogni tipo di attività o iniziativa, anche a bando, promossi da qualsiasi Ente pubblico o privato; promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale prevalentemente delle imprese associate ma anche delle imprese non associate, attraverso l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione

volti alla riqualificazione e allo sviluppo imprenditoriale, nonché all'avviamento al lavoro e/o la riqualificazione del lavoratori e degli addetti del settore; raccogliere informazioni, redigere report e relazioni, promuovere e/o organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni, su temi di interesse regionale;

- assumere qualsiasi iniziativa che abbia per scopo lo sviluppo economico, l'accrescimento professionale, culturale dell'impresa, quali la costituzione di società, consorzi e/o cooperative, l'organizzazione di corsi professionali, la redazione di stampe periodici;

- stimolare lo scambio di esperienze tra le imprese associate e non e terzi, mediante incontri mirati, convegni, seminari, congressi, conferenze e iniziative di studio, favorendo l'interscambio e la collaborazione fra le Imprese medesime;

- assistere e coordinare le Associazioni di categoria, le Unioni regionali e i Sindacati regionali nelle attività di tutela e promozione delle imprese associate nei rispettivi ambiti di competenza;

- Designare e nominare propri rappresentanti in tutti i consessi nei quali tale rappresentanza sia prevista o consentita;

- avviare, partecipare, finanziare, o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto, mediato o strumentale permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ed aderendo, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, ad istituti, società, confederazioni associazioni, enti e/o organismi di qualsiasi natura nazionali e internazionali, aventi scopi analoghi a quelli statutari, nonché compiendo ogni operazioni di carattere immobiliare, mobiliare, finanziaria e/o creditizie necessaria e pertinente al raggiungimento dello scopo sociale;

- esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi e disposizioni di Autorità pubbliche, o da deliberazioni dei propri organi.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti la società potrà compiere ogni altra attività necessaria e/o utile o comunque connessa con i suoi scopi fondamentali nell'ambito delle leggi vigenti in relazione alle finalità predette. L'Associazione potrà inoltre accedere a finanziamenti nazionali e comunitari, assumere il personale necessario per l'attuazione delle finalità associative e per l'autonoma gestione tecnica e amministrativa; potrà inoltre assumere e concedere agenzie, rappresentanze e mandati; promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi.

Art.3) DOMICILIO DEI SOCI E DEI COMPONENTI LE CARICHE SOCIALI

Per tutti i rapporti con l'Associazione, il domicilio dei soci, nonché il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo P.E.C. del Presidente, del Vice Presidente, dei Consiglieri nonché di chi compone l'organo di controllo se nominato, è quello che risulta dal "libro delle comunicazioni" a tal uopo istituito con obbligo di tempestivo aggiornamento in caso di variazioni da parte del Consiglio Direttivo.

Art.4) MARCHIO

L'Associazione è contraddistinta dalla sigla "Le Soste di Ulisse" e da un marchio, approvato dal Consiglio Direttivo e depositato.

La sigla e il marchio sono segni distintivi e di immagine dell'Associazione. Tutti i Soci li potranno utilizzare solo ed esclusivamente per attestare la propria iscrizione all'Associazione.

È fatto divieto di utilizzare la denominazione, la sigla ed il marchio per la denominazione di altre società, consorzi, associazioni o qualsiasi altro tipo di soggetto, senza la preventiva autorizzazione del Presidente Pro Tempore.

Art.5) PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Il patrimonio minimo dell'Associazione è pari ad Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) e detta somma deve essere mantenuta per tutta la durata dell'Associazione. Qualora il patrimonio diminuisca al di sotto del minimo fissato dovrà essere reintegrato senza indugio.

I mezzi finanziari dell'Associazione, cioè quelli risultanti dagli atti dell'Ente e dai suoi bilanci, sono costituiti:

- dalle quote di iscrizione;
- dalle quote associative ordinarie;
- dalle quote associative suppletive e aggiuntive, comprese quelle una tantum versate dagli Associati come indicate nelle delibere del Consiglio Direttivo;
- dai contributi dello Stato, Enti Locali, Enti Pubblici e Privati e da Istituti di Credito;
- dalle entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e da altre attività occasionali e saltuarie;
- dalle entrate, anche di carattere commerciali, che l'Associazione potrà conseguire a seguito dell'organizzazione di iniziative a sostegno della propria attività istituzionale, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da quanto destinato a tale scopo ed in particolare:

- da donazioni, eredità, lasciti, contributi e sovvenzioni, versamenti volontari

erogazioni liberali di terzi (persone fisiche, società, enti pubblici e privati) e/o degli Associati, che verranno fatti all'Associazione e da questa accettati con delibera del Consiglio Direttivo;

- dalle eventuali riserve che l'Assemblea degli Associati delibererà di costituire;

- dai beni mobili ed immobili e dalle relative rendite e valori, acquisiti dall'Associazione e ad essa venuti in proprietà a qualsiasi legittimo titolo.

Per il raggiungimento degli scopi sociali il Consiglio Direttivo provvederà di anno in anno a stabilire l'ammontare delle quote associative ordinarie, suppletive ed aggiuntive.

Il Consiglio Direttivo potrà determinare delle quote differenziate in relazione a categorie omogenee di appartenenza degli associati determinate con criteri uniformi.

Il Consiglio direttivo potrà prevedere di anno in anno anche quote una tantum finalizzate a particolari scopi.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. I flussi finanziari sia in entrata che in uscita devono essere eseguiti nel rispetto delle norme, tempo per tempo in vigore, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art.6) ASSOCIATI

Il rapporto associativo e le modalità di associazione sono disciplinati dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti in maniera uniforme per tutti i

soci, affinché sia garantita l'effettività del rapporto associativo.

Possono aderire all'Associazione in qualità di soci effettivi tutti i soggetti, persone fisiche e/o giuridiche, enti collettivi di qualsiasi natura e specie sia pubblici che privati costituite ai sensi dell'ordinamento giuridico italiano e degli omologhi ordinamenti dell'Unione Europea, che esercitano direttamente e/o indirettamente un'attività nel settore turistico-ricettivo, enogastronomico e dei servizi ad essi connessi.

Lo status di Associato non è in alcun modo trasferibile inter vivos ovvero mortis causa.

Art.7) ADESIONE: MODALITA' E CONDIZIONI

Per aderire all'Associazione, occorre presentare una formale domanda di ammissione comprensiva della dichiarazione di accettazione dello Statuto e degli eventuali Regolamenti, sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società.

Nella domanda dovrà altresì essere specificata la categoria economica di appartenenza. Il Consiglio Direttivo in merito alla domanda di ammissione delibera nella prima seduta utile. La delibera del Consiglio Direttivo è inappellabile.

L'adesione impegna il socio suo a tutti gli effetti di legge e statutari per un anno decorrente dal 1° gennaio successivo dalla data di comunicazione di adesione da parte del Consiglio Direttivo. Da tale data decorrono tutti gli obblighi e diritti sociali salvo le limitazioni di cui oltre.

L'adesione si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni indirizzato al Consiglio Direttivo almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata

con avviso di ricevimento o a mezzo P.E.C.

All'atto dell'ammissione il socio si obbliga al pagamento in favore dell'Associazione di:

- a) una quota di iscrizione da corrisondersi all'atto dell'adesione;
- b) una quota associativa ordinaria annuale;
- c) una quota suppletiva e/o aggiuntiva;
- d) eventuali quote una tantum.

L'ammontare delle quote di iscrizione una tantum, di quella associativa ordinaria della quota suppletiva e/o aggiuntiva e dell'eventuale quota d'adesione sono fissate con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

La quota di iscrizione e di quella associativa ordinaria annuale non sono trasmissibili se non in caso di morte e non sono soggette a rivalutazione.

Eventuale morosità nel versamento delle quote di cui al art.7 comporta il pagamento degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente.

L'Associazione ha facoltà di promuovere un procedimento giudiziale nei confronti dei soci morosi e/o inadempienti, che restano comunque obbligati, qualora abbiano formalmente manifestato la volontà di recedere dall'Associazione, al pagamento delle quote previste all'art.7 e deliberate dal Consiglio Direttivo per l'anno in corso.

La modifica della ragione sociale da parte del socio/associato o la trasformazione societaria non estingue il rapporto associativo.

Nell'Associazione i soci si distinguono in:

- soci ordinari: sono soci ordinari, coloro la cui domanda di iscrizione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo; l'iscrizione comporta l'obbligo di versamento delle quote previste di cui al punto 7.3 deliberate dal Consiglio

Direttivo;

- soci onorari: sono soci onorari, le persone fisiche o enti che si siano distinti nella collaborazione e nel sostegno all'attività dell'Associazione;
- soci sostenitori: sono soci sostenitori, persone giuridiche o fisiche che si siano distinte nel sostegno finanziario all'Associazione.

La nomina dei soci onorari e dei soci sostenitori è di competenza del Consiglio Direttivo.

La divisione degli Associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Associati stessi, in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione, ad eccezione dei soci onorari e dei soci sostenitori per i quali non sono previsti il versamento delle quote di cui all'art.7 nonché la facoltà di partecipare con diritto di voto all'Assemblea degli Associati.

Art.8) DECADENZA E RECESSO

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione, oltre che per morte, per dimissioni, decadenza o per lo scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Gli Associati potranno recedere dall'Associazione dopo il primo anno, in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto dall'anno successivo.

Il recesso non esonera l'Associato dagli impegni finanziari assunti e dal versamento delle quote associative previste dall'art. 7 del presente Statuto.

In caso di cessazione o cessione dell'attività, cancellazione della società o dell'impresa individuale, la comunicazione di recesso dovrà pervenire al Consiglio Direttivo entro e non oltre un mese dalla avvenuta cessazione,

cessione o cancellazione; in questo caso l'Associato sarà obbligato al pagamento delle sola quota di iscrizione e della quota associativa ordinaria annuale restando escluso dal pagamento della eventuale quota suppletiva e/o aggiuntiva e della quote una tantum fissate e deliberate dal Consiglio Direttivo.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata contro gli Associati che:

- tengano comportamenti contrari alle norme regolamentari dell'Associazione così come indicate nel presente Statuto e/o negli eventuali Regolamenti;

- risultino in mora con il versamento delle quote di cui all'art.7 del presente Statuto di oltre 6 (sei) mesi e non eseguano in tutto o in parte il versamento di ogni altro contributo richiesto dagli Organi dell'Associazione per il conseguimento degli scopi sociali;

- non adempiano i doveri inerenti alla qualifica di Associato o gli impegni assunti verso l'Associazione o per grave e ripetuta violazione delle norme del presente Statuto o della perdita dei requisiti sulla base dei quali è avvenuta l'ammissione.

- risultino condannati per reati comuni, gli interdetti i falliti non riabilitati e coloro che, a giudizio del Consiglio Direttivo, si rendano indegni.

La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

Art.9) SANZIONI

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi imposti dal Presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

a) censura del Presidente dell'Associazione comunicata per iscritto e motivata;

- b) sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi;
- c) decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche direttive nell'Associazione;
- d) decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi esterni in sedi di rappresentanza dell'Associazione;
- e) sospensione dell'elettorato passivo e/o attivo;
- f) sospensione del diritto di partecipare all'Assemblea dell'Associazione;
- g) espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento sugli obblighi derivanti dal presente Statuto;

Le sanzioni di cui alle lettere e) f) e g) vengono deliberate in alternativa o anche cumulativamente dal Consiglio Direttivo; le altre sanzioni sono di competenza del Presidente.

Art.10) STRUTTURA ED ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed i Vice Presidenti;
- il Tesoriere;
- il Presidente Onorario;
- l'Organo di controllo (se nominato).

Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, o dietro compenso nei limiti concessi dalla legislazione vigente, a seconda di quanto stabilirà periodicamente l'assemblea dei soci o con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate

dall'Associazione.

Non è in ogni caso consentito corrispondere, anche in natura, ai componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni dal D.P.R. 10/10/1994 n.645 e dal D.L. 21/5/1995 n. 239, convertito nella Legge 3/8/1995 n.336, e loro successive e anche future modifiche o integrazioni.

Art.11) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è formata da tutti i Soci in regola con i versamenti delle somme previste all'art.7 del presente Statuto e con gli adempimenti Statutari ed i Regolamenti dell'Associazione.

Hanno diritto di voto solamente i Soci in regola con il versamento della quota di iscrizione una tantum e della quota associativa annuale di cui all'art.7 lettere a) e b).

Nel caso in cui l'ordine del giorno dell'assemblea preveda l'elezione di cariche sociali, il diritto di voto, limitatamente a tale deliberazione, viene escluso per gli Associati iscritti da meno di 3 (tre) mesi dalla data in cui si svolge (occorrerebbe prevedere che l'iscrizione decorre sempre dal 1° gennaio); parimenti agli stessi (sia persone fisiche che legali rappresentanti di società o enti soci) è inibita la possibilità ad essere candidati alle cariche elettive.

L'Assemblea degli Associati, composta dai soli soci ordinari, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, dal Presidente Onorario o dal Consigliere più anziano di età.

L'Assemblea deve essere convocata da parte del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro 120 (centoventi)

giorni dalla chiusura dell'esercizio o nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni, quando lo richiedono particolari esigenze.

L'Assemblea potrà inoltre essere convocata ogni qualvolta se ne ravviso la necessità o quando lo riterrà necessario il Consiglio Direttivo e dovrà essere convocata quando ne faccia domanda scritta e motivata un decimo degli associati ai sensi dell'art 20 comma 2 del codice civile.

In tale domanda i richiedenti dovranno indicare gli argomenti da trattare.

La convocazione dell'Assemblea, con il relativo ordine del giorno, tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, è effettuata a cura del Consiglio Direttivo (il Presidente, o i Vice Presidenti o comunque un Consigliere), mediante comunicazione inviata agli Associati con lettera raccomandata A.R., P.E.C. o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (fax, posta elettronica o altre modalità che dia comunque conferma della ricezione).

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

La comunicazione deve essere inviata (data spedizione) agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio o agli indirizzi, telefonico e/o elettronico secondo quanto previsto all'art. 3 di questo stesso Statuto (in mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita agli associati almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese o P.E.C.).

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipano tutti gli associati, e tutti i membri del consiglio direttivo e di chi compone l'organo di controllo (se nominato) sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento (chi compone l'organo di controllo ed i membri del consiglio direttivo assenti avranno fatto pervenire alla società relativa dichiarazione scritta, redatta su qualunque supporto e spedita con qualunque sistema di comunicazione che dia garanzia di ricezione).

L'Assemblea degli associati si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in assenza dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo o dal più anziano dei Consiglieri o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo, scelto anche tra persone estranee all'Associazione.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta (anche per allegato al verbale) la identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Gli Associati possono farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta conferita anche ad un non Associato; nella delega devono essere indicate le generalità del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

È ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Ogni Delegato non può avere più di 3 (tre) deleghe. Al Delegato spettano tanti voti quante sono deleghe con un massimo di 3 (tre).

Ad ogni Associato spetta un voto.

La rappresentanza (delega) non può essere conferita ai membri dell'Organo di Controllo se nominati.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Il voto deve essere espresso in modo da consentire l'individuazione dei votanti.

L'Assemblea può svolgersi in videoconferenza o telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

A tal fine, è necessario che: sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio Ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano

indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante, onde consentire la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art.12) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI:COMPETENZE

L'Assemblea degli Associati in seduta ordinaria delibera in merito alla:

- definizione degli indirizzi di politica generale dell'Associazione vincolanti per tutti gli Associati;
- approvazione entro 120 (centoventi) giorni o nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze, di ciascun anno del bilancio consuntivo dell'anno precedente, della relazione sull'attività svolta dall'Associazione nonché del bilancio preventivo dell'anno successivo e delle relative linee programmatiche;
- nomina del Consiglio Direttivo;
- nomina dell'Organo di Controllo;
- approvazione e/o modificazione dei Regolamenti;
- ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

L'Assemblea degli Associati in seduta straordinaria delibera in merito a:

- modifica dello Statuto;
- scioglimento dell'Associazione compresa la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio;
- ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Art.13) QUORUM ASSEMBLEARI COSTITUTIVI E DECISIONALI

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima

convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli Associati aventi diritto di voto e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti esprimibili in tale sede.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli Associati e delibererà sempre a maggioranza dei voti esprimibili in tale sede.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per le delibere concernenti le modifiche dello Statuto, ai sensi dell'art. 21 del codice civile sarà necessario:

- per la validità delle assemblee: che siano presenti o rappresentati almeno due terzi degli Associati aventi diritto di voto;
- per deliberare: il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti esprimibili in tale sede.

Per le delibere concernenti lo scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 21 del codice civile, sarà necessario:

- per la validità delle assemblee: che siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti degli Associati aventi diritto di voto;
- per deliberare: il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti esprimibili in tale sede.

Art.14) DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati hanno diritto:

1. di partecipare all'Assemblea, se in regola con il pagamento delle somme previste all'art.7 del presente Statuto, e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina

degli Organi Direttivi dell'Associazione;

2.di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

3.di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione posti a disposizione degli Associati.

Gli Associati sono obbligati:

1.ad osservare il presente Statuto gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;

2.a versare le quote di cui al punto 7.3 del presente Statuto nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;

3.a svolgere le attività preventivamente concordate;

4.a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;

5.a pagare i contributi aggiuntivi e/o suppletivi deliberati dal Consiglio Direttivo;

Art.15) QUOTE ASSOCIATIVE

Le quote Associative di cui all'art.7, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato.

L'Associato che cessa di far parte dell'Associazione ha l'obbligo di versare le quote di cui al punto 7.3 del presente Statuto relative all'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato ad eccezione di quanto previsto al punto 8.2 secondo comma.

Art.16) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione e gestisce il suo

patrimonio.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 13 (tredici) compreso il Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea degli Associati e dura in carica tre anni fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del periodo di nomina. I suoi membri sono rieleggibili.

In caso di scadenza del Consiglio Direttivo, lo stesso rimarrà in carica con le sole funzioni di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo.

Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo solamente gli Associati. In caso l'Associato sia una società o un ente, potrà essere nominato quale membro del Consiglio Direttivo il relativo legale rappresentante o un soggetto da quest'ultimo indicato.

Qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo lo stesso nominerà per cooptazione i nuovi Consiglieri.

In numero dei membri cooptati non deve essere superiore ad un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.

I membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà riconfermarli fino alla scadenza del consiglio che li ha cooptati.

Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, tutto il Consiglio decade e l'Assemblea deve provvedere alla nuova elezione.

In caso di parità di voti per essere eletti alle Cariche Associative si dovrà procedere al ballottaggio.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e i Vice Presidenti, se non nominati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può investire i propri componenti di specifici ruoli

permanenti e potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla gestione dell'Associazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo provvede annualmente alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati. Stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione, elaborerà i Regolamenti per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione, i quali dovranno essere approvati dall'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Commissioni e/o Comitati e ogni altro organismo che reputerà necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi questi ultimi nei limiti previsti dalle norme tempo per tempo vigenti. I suddetti organismi riceveranno la delega ed il mandato ad operare direttamente dal Presidente dell'Associazione

Il Consiglio Direttivo potrà nominare altresì dei Comitati tecnici con funzione consultiva per coadiuvarlo nella promozione e nel coordinamento di diversi settori di attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente del Consiglio Direttivo, che lo presiede, ovvero in caso di assenza o di impedimento, da uno dei Vice Presidenti o dal Consigliere più anziano. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno dell'ora nonché l'ordine del giorno della riunione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo, lo stesso viene presieduto da uno dei Vice Presidenti o dal Consigliere più anziano.

La convocazione deve avvenire con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica ordinaria o P.E.C.; in caso d'urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza anche a mezzo di telefono, fax, telegramma, posta elettronica o P.E.C.

È ritenuta valida l'adunanza quando, anche in assenza di convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri e l'intero Organo di Controllo (se nominato).

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo con le modalità sopra esposte qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei propri componenti in carica.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.

Ciascun membro del consiglio ha diritto ad un voto e le decisioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiedere.

Nel caso di più di tre assenze ingiustificate, i Consiglieri decadono dalla carica.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente, come uditori, anche persone estranee al Consiglio stesso, senza diritto di voto.

Art.17) PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, rimane in carica tre anni e

può essere rieletto

Il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente nomina il/i Vice Presidente/i ed il tesoriere.

Il Presidente ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo; può altresì adottare provvedimenti urgenti e necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo;

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.

Il Presidente può mediante delega incaricare il Vice Presidente o i membri del Consiglio Direttivo, collegialmente e/o singolarmente all'assolvimento di determinate funzioni, fino a revoca espressa.

Il Presidente può nominare un Direttore Generale.

Può essere eletto Presidente ogni Associato, esclusi i soci onorari ed i sostenitori, in regola con gli obblighi previsti dal presente Statuto nonché con il versamento delle quote previste all'art.7 dello Statuto Sociale.

Art.18) PRESIDENTE ONORARIO

Presidente Onorario è eletto dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. La carica è vitalizia.

Il Presidente Onorario è componente di diritto del Consiglio Direttivo senza alcun diritto di voto. Svolge funzioni consultive a favore degli organi sociali, di rappresentanza ed istituzionali a favore dell'Associazione ed ogni altra funzione gli venga delegata dal Consiglio Direttivo.

Art.19) TESORIERE

Il Tesoriere coadiuva il Presidente nell'amministrazione dei beni dell'Associazione.

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno su proposta del Presidente, con cadenza annuale e risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo con relazioni annuali. È responsabile del Patrimonio dell'Associazione, della quale gestisce entrate ed uscite.

Il Tesoriere ha il compito di:

- elaborare la bozza del bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio Direttivo approva e sottopone all'approvazione dell'Assemblea generale dei Soci;
- assicurare la corretta tenuta delle scritture contabili di legge e la gestione amministrativa e fiscale conforme alle prescrizioni di legge ed al regolamento interno dell'Associazione, nonché attua le delibere del Consiglio Direttivo in materia amministrativa;
- presentare il rendiconto annuale all'Assemblea Generale degli Associati;
- assicurare la contabilità corrente delle spese dell'Associazione;
- comunicare al Consiglio direttivo eventuali inadempienze economiche da parte dei soci.

Egli può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, provvedere all'erogazione delle somme destinate al finanziamento delle iniziative promosse dall'Associazione, nonché all'incasso delle quote di iscrizione, dei contributi sulle attività e di qualsiasi elargizione dovesse pervenire a favore della stessa. Il suo mandato si esaurisce alla scadenza dalla carica di Consigliere.

Art.20) ORGANO DI CONTROLLO

Qualora venga ritenuto opportuno, anche fuori dalle ipotesi di legge, l'Assemblea degli Associati potrà nominare l'organo di controllo determinandone competenze e poteri.

Nel caso di nomina di un Organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'organo di controllo dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I suoi membri sono rieleggibili.

L'Assemblea degli Associati potrà nominare un collegio dei revisori composto da due membri effettivi e due supplenti, i cui componenti devono possedere i seguenti requisiti:

1. devono essere scelti tra le categorie di soggetti iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche
2. almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo è chiamato a vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto dei Regolamenti, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'ente e sul suo funzionamento.

Qualora non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti l'organo di controllo esercita anche il controllo contabile.

L'organo di controllo può procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, consistenti anche nella richiesta rivolta agli amministratori di notizie sull'andamento delle operazioni

sociali o su determinati affari.

Al Collegio dei Revisori si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile che regolano le attribuzioni e il funzionamento del Collegio Sindacale cui siano attribuite funzioni di controllo contabile

Art.21) ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali dell'Associazione si aprono il giorno 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo sottopone all'assemblea per l'approvazione il bilancio consuntivo e la relazione illustrativa.

Dal bilancio consuntivo deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione. Esso deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché non risulti approvato. Gli Associati possono prenderne visione.

Art.22) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione non destinati a riserve dovranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento dei fini individuati all'articolo 2 del presente Statuto.

Art.23) COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Con delibera del Consiglio direttivo potranno essere costituiti uno o più

Comitati Tecnici Scientifici composti da persone di provata competenza che condividano lo scopo dell'Associazione. Con il compito di svolgere attività di ricerca e collaborazione su argomenti rilevanti per lo sviluppo dell'Associazione e di valorizzare e promuovere l'attività dell'Associazione stessa in ogni settore.

La deliberazione del Consiglio Direttivo dovrà precisare la durata ed il funzionamento di ogni Comitato tecnico scientifico

Art.24) PUBBLICITA'

I Libri sociali sono depositati presso la sede dell'Associazione ed ogni socio ne può prendere visione previo appuntamento con la Segreteria.

Art.25) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si scioglie, in osservanza a quanto previsto dall'art. 27 del Codice Civile:

1. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
2. per le altre cause di cui all'articolo n. 27 del Codice Civile;
3. per delibera assunta ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo n.7.

In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe operante nell'ambito territoriale siciliano o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo (se nominato), salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

L'assemblea che delibera:

- sullo scioglimento dell'Associazione,
- sulla nomina del liquidatore,
- sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione

dell'Associazione.

E' validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti degli Associati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di scioglimento dell'associazione saranno nominati uno o più liquidatori scelti anche tra i non soci.

Art.26) RINVIO

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.